

Brescia, 31/10/25

A TUTTO IL PERSONALE

COMUNICAZIONE di SERVIZIO N. 15 AF 2025/2026

OGGETTO : INPS – BONUS MAMME

Buongiorno

si richiama circolare di studio n. 65/2025 e relativo allegato “approfondimento bonus ed esoneri lavoratrici madri” per comunicarLe che L’INPS ha pubblicato:

- l’allegata informativa “Nuovo Bonus mamme 2025: requisiti e presentazione della domanda” (l’informativa è accessibile al seguente link [Portale Inps - Nuovo Bonus mamme 2025: requisiti e presentazione della domanda](#))
- l’allegata “circolare n. 139/2025”, con la quale sono fornite le istruzioni operative sul nuovo bonus mamme 2025, introdotto dal decreto-legge 95/2025 convertito in legge 8 agosto 2025, n. 118

In sintesi, il nuovo bonus mamme sarà erogato a seguito di domanda diretta all’INPS da parte delle lavoratrici interessate da presentare entro il 9 dicembre 2025, e comunque non oltre il 31 gennaio 2026 per le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, attraverso uno dei seguenti tre canali:

- Portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;
- Contact Center Multicanale, ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da mobile);
- Patronati, che offrono assistenza nella compilazione.

La misura prevede quanto di seguito riepilogato:

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE S.R.L.
P. IVA e C.F. 03865710986

Sede Legale e Operativa: Via Caleppe, 13 – 25125 Brescia Tel. e Fax 030/2301463 - mail: segreteria@scuolabottega.org
Sede Operativa Via Ragazzi del '99, 11 - 25127 Brescia - Tel. e Fax 030/8374010 - mail: info@scuolabottega.org
Sede Operativa: Via Carducci, 43 – 25126 Brescia Tel. 030-8372713 - mail: segreteria@scuolabottega.org
Sede Operativa: Via J.F. Kennedy, 93 - 25012 Viadana di Calvisano (BS) - Tel. 030/9686149 - mail: viadanasegreteria@scuolabottega.org
Sede Operativa: Via Conte Berardo Maggi, 6 - 25012 Mezzane di Calvisano (BS) - Tel. e Fax 030/8365243 - mail: segreteria@scuolabottega.org
Sede Operativa : Viale Europa n. 13 – 46043 Castiglione d/Stiviere – MN Tel. 0376/403232 – mail: arealavoro@scuolabottega.org

Beneficiari e condizioni	Descrizione
Destinatario	Lavoratrici madri con almeno due figli e somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all'anno 2025 pari o inferiore a 40.000 euro.
Categorie ammesse	– Lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluse le domestiche) – Lavoratrici autonome e libere professioniste iscritte a gestioni previdenziali o – casse professionali
Importo	40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa nel 2025
Validità	Anno 2025
Erogazione	In unica soluzione nel mese di dicembre 2025, o entro febbraio 2026 se la domanda è tardiva, con pagamento da parte dell'INPS direttamente alle lavoratrici
Modalità di richiesta	Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare tramite il <u>servizio online</u> . Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l'8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.
Requisiti familiari	– Due figli: il più piccolo con età inferiore a 10 anni – Tre o più figli: il più piccolo con età inferiore a 18 anni (solo per contratti a tempo determinato)
Condizioni particolari	– Esclusi i periodi di sospensione del rapporto di lavoro – Per madri con 3 o + figli, il bonus non spetta se in rapporto a tempo indeterminato poiché in tali casi continua ad applicarsi l'esonero totale dei contributi previdenziali – introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (vedasi approfondimento allegato)
Trattamento fiscale	Il bonus è esente da imposte e contributi e non rileva ai fini ISEE
Massimale annuo	Fino a 480 euro totali (40 € × 12 mesi)

Cordiali saluti,

La Direzione

Prof.ssa Anna Maria Gandolfi



SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

P. IVA e C.F. 03865710986

Sede Legale e Operativa: Via Caleppe, 13 – 25125 Brescia Tel. e Fax 030/2301463 - mail: segreteriacaleppe@scuolabottega.org
 Sede Operativa Via Ragazzi del '99, 11 - 25127 Brescia - Tel. e Fax 030/8374010 - mail: info@scuolabottega.org
 Sede Operativa: Via Carducci, 43 – 25126 Brescia Tel. 030-8372713 - mail: segreteriacarducci@scuolabottega.org
 Sede Operativa: Via J.F. Kennedy, 93 - 25012 Viadana di Calvisano (BS) - Tel. 030/9686149 - mail: viadanasegreteria@scuolabottega.org
 Sede Operativa: Via Conte Berardo Maggi, 6 - 25012 Mezzane di Calvisano (BS) - Tel. e Fax 030/8365243 - mail: segreteria@scuolabottega.org
 Sede Operativa : Viale Europa n. 13 – 46043 Castiglione d/Stiviere – MN Tel. 0376/403232 – mail: arealavoro@scuolabottega.org

Nuovo Bonus mamme 2025: requisiti e presentazione della domanda

Informazioni sul contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli.

Pubblicazione: 28 ottobre 2025 **Ultimo aggiornamento:** 29 ottobre 2025

Con la [circolare INPS 28 ottobre 2025, n. 139](#), l'Istituto illustra la disciplina del **nuovo Bonus mamme**, un **contributo mensile di 40 euro** destinato alle **lavoratrici con almeno due figli**. La misura, prevista dal decreto-legge 95/2025 (legge 8 agosto 2025, n. 118), sostituisce temporaneamente l'esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

Il Bonus spetta alle:

- madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
- madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Possono accedervi **lavoratrici dipendenti** (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e **autonome** iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

Sono **escluse** dal Bonus le lavoratrici madri con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato. Queste ultime possono accedere all'esonero contributivo previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota di contributi posta a loro carico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, legge di bilancio 2024.

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

L'importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall'INPS in un'unica soluzione a dicembre 2025, per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre, per un massimo di 480 euro annui. Verrà erogato entro il mese di febbraio 2026 per le restanti domande non liquidate a dicembre.

Le **domande** devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, tramite il [servizio online](#). Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l'8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate **entro il 9 dicembre 2025**, ovvero entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

In alternativa al servizio online, è possibile presentare la domanda tramite patronati o Contact Center.



Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 28/10/2025

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 139

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. Nuovo bonus mamme). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: **SOMMARIO:** *Con la presente circolare si illustra la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che prevede un'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, c.d. Nuovo bonus mamme, e si forniscono indicazioni per la presentazione delle domande.*

INDICE

1. 1. *Premessa*
2. 2. *Requisiti di accesso*
3. 3. *Assetto e misura*
4. 4. *Presentazione e gestione delle domande*
5. 5. *Regime fiscale e non rilevanza ai fini dell'indicatore ISEE*
6. 6. *Finanziamento degli oneri*
7. 7. *Istruzioni contabili*

1. Premessa

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, modifica il primo periodo dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025) posticipando all'anno 2026 l'esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con due o più figli, inizialmente previsto a decorrere dall'anno 2025. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 6 introduce, inoltre, per l'anno 2025 per le medesime lavoratrici (madri con due o più figli) che svolgono un'attività di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonomo un'integrazione al reddito (di seguito, Nuovo bonus mamme) che consiste nell'erogazione di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si evidenzia che tali lavoratrici possono accedere fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, all'esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, introdotto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213^[1] (di seguito, legge di Bilancio 2024).

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina del Nuovo bonus mamme e si forniscono indicazioni per la presentazione delle relative domande.

2. Requisiti di accesso

L'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 95/2025, dispone che: *"per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua".* Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che: *"La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il*

reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Ai fini dell'accesso al Nuovo bonus mamme le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati.

1. Numero di figli

Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l'intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell'anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l'eventuale decesso del bambino o l'affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fini della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

2. Attività di lavoro

Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Rientrano nell'ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.

Il diritto all'erogazione del Nuovo bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.

Per le lavoratrici autonome il Nuovo bonus mamme spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell'anno 2025.

Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata il Nuovo bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell'anno 2025.

Sono escluse dalla platea delle beneficiarie del Nuovo bonus mamme le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere

dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi, come previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative del Nuovo bonus mamme in ordine ai mesi di spettanza:

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 15 settembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di settembre 2025;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 se titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o lavoratrice autonoma. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 10 novembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di novembre 2025;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene il 20 aprile 2025. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di aprile 2025 al mese di dicembre 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli e titolare di contratto a tempo indeterminato; la lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025; nel mese di settembre 2025 nasce il terzo figlio. Dal mese di settembre la lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, in quanto titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma può accedere all'esonero totale dei contributi IVS di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha otto anni ed è titolare di un contratto a tempo indeterminato. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, ma può accedere all'esonero totale dei contributi previdenziali IVS, previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha cinque anni ed è titolare di un contratto a tempo determinato; nel mese di luglio 2025, il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di giugno 2025. Dal mese di luglio 2025 la lavoratrice può accedere all'esonero totale dei contributi IVS di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli, tutti di età superiore ai diciotto anni. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme. Si evidenzia che tale lavoratrice non può accedere neanche all'esonero totale dei contributi IVS di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

3. Requisito economico

Per accedere al Nuovo bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

3. Assetto e misura

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 prevede che l'importo del Nuovo bonus mamme è pari a una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili e le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel

mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Il Nuovo bonus mamme sarà, pertanto, erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all'erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.

4. Presentazione e gestione delle domande

L'articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 prevede che il beneficio è erogato a domanda dall'INPS.

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenni, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente *online* la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022).

Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali:

- sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
- *Contact Center* Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al numero di mensilità richieste del Nuovo bonus mamme e, precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni:

- a. di essere madre di soli due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
- b. di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale. In caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l'esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda. In particolare:

- in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese dell'Unione europea: certificazione anagrafica o documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di appartenenza, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016;
- in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese che aderisce alla Convenzione dell'Aja: equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico apostillato;
- in caso di lavoratrici appartenenti a Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell'Aja:

equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico legalizzato.

c. di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una cassa professionale, comprese le casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 e la Gestione separata. Le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono altresì dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del Nuovo bonus mamme;

d. che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all'anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

All'atto di presentazione della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L'integrazione del servizio per la presentazione della domanda Nuovo bonus mamme al "Sistema Unico di Gestione IBAN" (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l'Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria "MV70", denominato "Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA", disponibile nella sezione "Moduli" del sito dell'INPS, se non già prodotto all'Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.

Le informazioni fornite oggetto di dichiarazione sostitutiva e la documentazione allegata in sede di presentazione della domanda saranno sottoposte, anche dopo l'erogazione della prestazione, alla disciplina dei controlli prevista dal D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente recupero del Nuovo bonus mamme e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre Sedi giudiziarie competenti.

5. Regime fiscale e non rilevanza ai fini dell'indicatore ISEE

L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 prevede che il Nuovo bonus mamme non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. l'art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025). Inoltre, non rileva ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. Finanziamento degli oneri

L'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 95/2025 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1 del medesimo articolo 6 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 95/2025.

7. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile del Nuovo bonus mamme, posta a carico del bilancio dello Stato, avviene nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia) ai seguenti conti di nuova istituzione:

GAT30218 - per rilevare l'onere per il nuovo bonus mamme di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, agganciato alla causale dei flussi di cassa "21502 - Sostegno alla maternità e genitorialità";

GAT10218 - per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari, ed è corrisposta dall'Istituto direttamente tramite la procedura dei pagamenti accentrati.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo codice bilancio "3326 - Somme non rimosse dai beneficiari - Indennità e bonus a sostegno della genitorialità - GAT".

L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati utilizzando il nuovo conto di debito GPA10318.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate si istituisce il seguente conto:

GAT24218 - Entrate varie - Recupero e reintroiti del Nuovo bonus mamme di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

Al citato conto di recupero viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il nuovo codice bilancio "1373 - Indennità e bonus a sostegno della genitorialità - GAT".

Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell'esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura "Recupero crediti per prestazioni", a tale fine opportunamente aggiornata.

Il nuovo codice bilancio "1373" andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Cfr. la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 e il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025.

**ALLEGATO CIRCOLARE/INFORMATIVA N. 65/2025
APPROFONDIMENTO BONUS ED ESONERI LAVORATRICI MADRI**

LEGGE BILANCIO 2024

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto un **esonero contributivo** per favorire l'occupazione delle lavoratrici madri. In particolare, la Legge di Bilancio 2024 ha riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, **con seguente distinguo:**

1. **in via sperimentale**, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al **31 dicembre 2024** alle lavoratrici madri di **due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del **decimo anno** di età del figlio più piccolo. (art. 1 comma 181 della legge 213/2023); detto esonero **ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.**
2. per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al **31 dicembre 2026** alle lavoratrici madri di **tre o più figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del **diciottesimo anno** di età del figlio più piccolo (art. 1 comma 180 della legge 213/2023); detto esonero **trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.** (Messaggio numero 401 del 31-01-2025 "In considerazione dell'espressa previsione dell'efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.)

LEGGE BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), ha previsto nuove agevolazioni **strutturali** e non ha modificato, e risulta pertanto **confermato, l'esonero di cui al punto 2.**

In particolare, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1 comma 219 della legge 207/2024) ha introdotto, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS del lavoratore applicabile alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché delle lavoratrici autonome (che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario), con retribuzione (quale retribuzione? si presume la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ma sarà necessario un intervento chiarificatore) o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, con la seguente precisazione:

3. le lavoratrici devono essere **madri di due o più figli** e l'esonero spetta fino al decimo anno del figlio più piccolo.
4. a decorrere **dall'anno 2027**, per le madri di **tre o più figli**, l'esonero spetta fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

L'attuazione della nuova agevolazione era condizionata all'adozione di un apposito decreto interministeriale **che non è mai stato emanato e pertanto l'agevolazione prevista per il 2025 non sarà applicabile.**

LEGGE N. 118 DEL 8 AGOSTO 2025 di conversione del D.L. n. 95/2025 (c.d. "Decreto Economia")

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 n. 184 è stata pubblicata, la **Legge n. 118 dell'8 agosto 2025** di conversione, con modificazioni, del **D.L. n. 95/2025** (c.d. Decreto Economia) recante *"Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali"*.

L' art. 6 del convertito Decreto Economia interviene per sanare il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo necessario per rendere operative le agevolazioni previste **per l'anno 2025** dalla Legge di Bilancio 2025.

In particolare:

5. il comma 1 lettera a) dell'art.6 del DL convertito Decreto Economia procrastina al 2026 gli effetti delle disposizioni della **Legge di Bilancio 2025 (art. 1 comma 219 della legge 207/2024); di fatto per l'anno 2025 non trova più applicazione l'esonero di cui al precedente punto 3, che, comunque, sarà applicabile dall'anno 2026, condizionatamente all'emanazione del decreto attuativo**

6. il convertito Decreto Economia non ha modificato, e risulta pertanto **confermato, l'esonero di cui al precedente punto 4, che sarà applicabile dall'anno 2027, condizionatamente all'emanazione del decreto attuativo**

7. il **comma 2** dell'art.6 del convertito Decreto Economia, **a copertura dell'anno 2025**, istituisce un "bonus" simile, **ma distinto** dall'esonero di cui al punto 3.

In specie, per l'anno 2025, a favore **delle lavoratrici madri dipendenti**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **e alle lavoratrici madri autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata.)**, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), **a domanda**, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, **pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo**, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro **non superiore a 40.000 euro su base annua**.

Criticità:

- La norma non chiarisce quale sia il periodo di riferimento per la verifica del limite di reddito summenzionato (**2024 o 2025?**)
 - Si evidenzia che la disposizione non fa specifico riferimento, come la Legge di Bilancio 2025, al "*reddito imponibile ai fini previdenziali*".
 - non è chiaro come le lavoratrici autonome optanti per il regime forfettario (incluse nell'agevolazione) debbano applicare la verifica del reddito di 40.000 euro annui, atteso che tale regime prevede un calcolo del reddito imponibile semplificato. Sarebbero auspicabili chiarimenti
- Si auspica che l'Inps emani circolare con i necessari chiarimenti.

Tale somma, fermo restando le predette condizioni, spetta:

- alle lavoratrici madri con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio
- alle lavoratrici madri con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo **a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e**, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (**tale condizione è posta per evitare sovrapposizioni con la decontribuzione per le lavoratrici madri prevista dalla Legge di bilancio 2024**)

Il bonus:

- è esente da contribuzione previdenziale e prelievo fiscale e non rileva ai fini ISEE
- matura mensilmente (il testo del convertito Decreto Economia precisa che la maturazione avviene anche per ogni "*frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo*")
- potrà essere richiesto dalle lavoratrici interessate direttamente all'Inps (in attesa di istruzioni dell'Inps, plausibilmente dovrà essere richiesto **tramite domanda da presentare online**, attraverso l'area riservata del sito INPS o con l'assistenza dei patronati e verosimilmente sarà necessario **dichiarare il possesso dei requisiti**, incluso il reddito e la composizione del nucleo familiare)
- sarà corrisposto dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025, fino a un massimo di 480 euro.

A differenza della legge di Bilancio 2025, il convertito Decreto Economia non prevede l'emanazione di un decreto ministeriale contenente i dettagli di attuazione del nuovo bonus. Di conseguenza, per la piena operatività del bonus si **dovrà attendere solo la circolare dell'Inps, chiamato a gestire il bonus e al quale, come detto, le lavoratrici interessate dovranno inviare la relativa domanda.**

Si specifica che per l'attuazione del bonus si dovrà attendere la circolare operativa Inps; lo Studio Le fornirà in prosieguo i necessari aggiornamenti.

TABELLE DI SINTESI

Le tabelle di sintesi di seguito esposte, reperite dal sito del Governo che potrà consultare al link <https://www.programmagoverno.gov.it/it>, illustrano il quadro di riferimento in vigore per ciascuna misura, salvo intervenendo modifiche

<i>BONUS</i>			
ANNO	MISURA	BENEFICIARIE	NORMA DI RIFERIMENTO
2025	È riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.	Lavoratrici madri dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e lavoratrici madri autonome: 1. con due figli e fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo; 2. con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato .	Art. 6, comma 2, Legge 118/2025 di conversione del D.L. n. 95/2025 (in attesa e circolare attuativa INPS)

<i>ESONERI CONTRIBUTIVI</i>				
	ANNO	MISURA	BENEFICIARIE	NORMA DI RIFERIMENTO
1	2025	Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.	Lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico), con tre o più figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.	Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 180 della L. 213/2023)
2	2026	Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici, a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.	Lavoratrici madri dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), nonché lavoratrici madri autonome con due o più figli e fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo. Nota: Per l'anno 2026 il presente esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero di cui al successivo punto 3.	Legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 219 della L. 207/2024)
3	2026	Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.	Lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico), con tre o più figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.	Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 180 della L. 213/2023)
4	2027	Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici, a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.	Lavoratrici madri dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), nonché lavoratrici madri autonome: 1. con due figli e fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo; 2. con tre o più figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.	Legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 219 della L. 207/2024)

Le opinioni/informazioni qui contenute forniscono una panoramica generale sulle novità, hanno carattere divulgativo e non operativo; per uno specifico approfondimento e per eventuali chiarimenti contatterà il referente e/o il socio professionista di Studio.

Cordiali saluti.

12/08/2025